LA GIUNTA COMUNALE

Visti il ricorso per ingiunzione di pagamento ex artt. 633 e 642 comma 2 c.p.c. proposto davanti al Tribunale di Rimini da omissis ed il pedissequo Decreto Ingiuntivo emesso il 16.07.2008 e depositato il 17.07.2008, notificati al Comune di Cattolica in data 13/19.08.2008 (reg. n. 1710) per il pagamento di Euro 32.412,90, oltre agli interessi legali dall'emissione del decreto all'effettivo saldo ed alle spese del procedimento;

Considerato che il Decreto Ingiuntivo dispone il pagamento entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale, essendo stata respinta l'istanza di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642, comma 2, c.p.c.;

Considerato altresì che avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo è proponibile opposizione entro 40 giorni dalla notifica e che tale termine è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre;

Vista la nota prot. int. n. 22577 del 17.09.2008 a firma del Dirigente del 2 Settore e la relazione ivi allegata del 12.09.2008;

Visti gli artt. 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile (procedimento di ingiunzione);

Ritenuto necessario ed opportuno proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto:

- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi summenzionati redigere la presente Deliberazione con omissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Con voti palesi unanimi,

DELIBERA

- 1) di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso il 16.07.2008 e depositato il 17.07.2008, notificato al Comune di Cattolica in data 13.19.08.2008 (reg. n. 1710);
- 2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;
4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
Con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
DEL36744/ASD-DEL Delibera G.C. n. 166 del 15.10.2008 pag.